

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



COPIA

COMUNE DI POLLINA

(Provincia di Palermo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50 del 4 GIUGNO 2014

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA LUNGOMARE MARCO POLO

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 12,00 e seguenti, nell'apposita sala del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	CULOTTA	MAGDA-SINDACO	ASSENTE
2	TUMMINELLO	GIULIANO - VICE SINDACO	PRESENTE
3	GIAMBELLUCA	GIUSEPPE-ASSESSORE	ASSENTE
4	TUMMINELLO	EUGENIO GIUSEPPE-ASSESSORE	PRESENTE
5	GENCHI	ANGELA-ASSESSORE	PRESENTE

Totale presenti:3 Totale assenti:2

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale dott. Rosario Bonomo

IL PRESIDENTE TUMMINELLO GIULIANO VICE-Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 35 della L. 8 giugno 1990, n. 142, recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e dell'art. 42 dello Statuto Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione *infra* riportata ed assunti sulla stessa i pareri resi ai sensi dell'art. 53 della L. 8 giugno 1990, n. 142, recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

COPL
OGGI

ESAMINATA l'allegata proposta,
che fa parte integrante della presente;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione
ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 53 della L. n. 142/90, così come recepita dalla L.
48/91 e s.m.i.;
VISTA la L. n. 142/90, così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m. e i.;
VISTO l'O.A.R.EE.LL.;
Con votazione unanime resa per alzata di mano

L.
TUN

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione nelle risultanze formulata dal Responsabile del Terzo
dell'Ente, ing. Orazio Amenta concernente "Istituzione Area Pedonale in Via Lungomare Marco Polo Final
alla presente si allega per farne parte integrante

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere con separata votazione unanime resa per alzata di mano

Certi:
prese
16/6/2

DELIBERA

Dalla
H. M.
K. u.

Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

D

P.
Dalla

C
di
l.
I.

E' co

Dalla



COMUNE DI POLLINA

Provincia di Palermo

PIAZZA MADDALENA, N.1 CAP 90010

TEL. 0921 425009 - FAX 0921 425426

TERZO SETTORE TECNICO ASSETTO DEL TERRITORIO-VIGILANZA-COMMERCIO

Prot. _____ del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Proposta di deliberazione - istituzione Area Pedonale in via Lungomare Marco Polo

Premesso che:

- che ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 (Vigente Codice Della Strada) definisce *Area Pedonale*: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
- che l'art. 7 comma 9 del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 prevede che "i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
- Che l'art. 201 del Codice della Strada, modificato dalla Legge n. 120/2010, al comma 1-bis, lett. g), prevede che la contestazione immediata non è necessaria nel caso in cui la rilevazione degli accessi dei veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate avvenga attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133-bis della legge n. 127/1997; che, mentre per l'installazione e l'esercizio di tali impianti in questi ultimi ambiti è previsto lo specifico regime autorizzativo di cui all'art. 1 del citato D.P.R. N. 250/1999, non altrettanto è previsto per il controllo degli accessi alle aree pedonali; per essi può univocamente invocarsi la rispondenza alle caratteristiche e ai criteri di omologazioni o di approvazione degli impianti, di cui all'art. 7 del citato D.P.R. n. 250/1999, per ovvi motivi di analogia tecnologica;
- Che è obiettivo strategico dell'Amministrazione migliorare la qualità e la visibilità del lungo mare della Frazione di Finale; rafforzare sempre più l'immagine di riferimento culturale il richiamo turistico dell'area per la stagione estiva in modo da fare fruire al meglio la zona;

Ritenuto:

- che per le motivazioni sommariamente riportate e per una migliore fruizione e valorizzazione del lungomare che si ottiene consentendo alle persone di condividere in condizione di sicurezza, le strade e la piazza, appare coerente e opportuno procedere, con sperimentazione di mesi tre dopo l'installazione della necessaria segnaletica stradale attraverso l'emissione di ordinanza attuativa, alla delimitazione di Area Pedonale che coincide con la parte storica della frazione di Finale e precisamente: con via Lungomare Marco Polo, Cortile Carrettiere.

Considerato:

- che nell'esercizio della discrezionalità regolativa attribuita al Comune in materia di area pedonale e di zona a traffico limitato dall' art. 7 comma 9 del D. Lgs 30/04/1992 nr. 285 e confermata dall'art. 12 comma 2 del D.L. 14 luglio 2006, n. 223 convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 448, al fine di ridurre fortemente gli accessi che verrebbero perpetrati dai non avente diritto, l'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, intende dotarsi di un sistema automatizzato e continuo di n. 1 varco di accesso alla Area Pedonale, il sistema avrà come scopo l'identificazione dei veicoli in transito attraverso il varco al fine di verificare l'autorizzazione all'accesso, aderendo pienamente ai principi espressi dal D.P.R.250/99 e nella norma UNI10772 e Uni 10607. Tale sistema è composto da nr. 1 varco in corrispondenza dell'ingresso di via Lungomare Marco Polo/via Libertà.

L'impianto con il varco sarà utilizzato per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono all'area pedonale; dovrà raccogliere dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione e la procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del Codice della Strada avrà luogo solamente in presenza di violazioni documenti con immagini.

L'esercizio dell'impianto avrà luogo nel rispetto delle norme di omologazione ed approvazione per le finalità per cui è stato concepito e comunque nei limiti di cui all'art. 17 comma 133-Bis della legge 15 maggio 1997 n. 27, introdotto dall'art. 2 comma 33, della legge 16 giugno 1998 n. 191; sarà gestito direttamente dagli appartenenti al servizio di Polizia Municipale, nella loro diretta disponibilità.

Le apparecchiature dovranno risultare omologate presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come da specifica autorizzazione che dovrà essere richiesta.

L'amministrazione comunale intende, tuttavia, dopo la messa in esercizio dell'impianto, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, concedere a tutti gli utenti un periodo di tempo di giorni 15, ritenendo necessario al fine di far conoscere le nuove tipologie di controllo;

Ritenuto:

- Opportuno individuare, attraverso disciplinare le direttive principali per il rilascio dei contrassegni, le categorie di veicoli e di utenti che hanno accesso all' Area Pedonale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto

- il Regolamento Comunale per l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio di Pollina istituito con delibera del consiglio comunale nr. 20 del 21/08/2012;

Visto

- Il D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 (Vigente Codice Della Strada);

Visto

- Il D.P.R: 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii;

Visto

- L'art. 48 del decreto legislativo 267/2000;

PROPONE DI DELIBERA

- Di Istituire in via sperimentale e per un periodo di tre mesi , dopo l'installazione della necessaria segnaletica stradale attraverso l'emissione di ordinanza attuativa, l'Area Pedonale che coincide con la (**via Lungomare Marco Polo**) meglio individuato all'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- Di confermare che il controllo al varco dell' Area Pedonale avvenga attraverso un complessivo sistema automatizzato e continuo che prevede nr. 1 varco posizionato all'ingresso di via Lungomare Marco Polo in prossimità di via Libertà sufficiente in quanto la via Lungomare Marco Polo è una strada a senso unico;
- Di confermare che l'impianto viene realizzato sulla base di quanto disposto dal D.P.R.250/99 e nella norma UNI10772 e Uni 10607, e che corrisponde ad un dispositivo complesso sistema "S.A.R.T." fornito dalla Società SISMIC SISTEMI srl, con sede legale in Via M. Malibran n.49/51 – Firenze, Omologato con Decreto del Ministero dei trasporti Prot. n.108107 del 27/11/07. Sistema supportato da: una Telecamera IP 2Megapixel Full HD Weatherproof network IR Camera, un server ThinkServer TS140 Tower, un Ponte Radio completo di station ed acces Pont, con licenza software "Enterprise".
- Di approvare il disciplinare per il rilascio dei contrassegni per accessi Area Pedonale che costituisce l'allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- Di incaricare l'UTC con la collaborazione dell'Ufficio Polizia Municipale, di provvedere alla istallazione della necessaria segnaletica stradale in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada;
- Di stabilire gli orari di libero accesso per tutte le categorie di veicoli dalle ore 03.00 alle ore 10.00, dalle ore 12.30 alle 16.00 e dalle ore 19.30 alle ore 21.00.

Allegato nr. 1 planimetria Area Pedonale

Allegato nr. 2 disciplinare rilascio contrassegni accesso area pedonale



Il Responsabile del Terzo Settore
(Ing. *Orazio Amenta*)

DISCIPLINARE RILASCIO CONTRASSEGNI PER ACCESSI AREA PEDONALE

Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure di rilascio, i termini di validità dei contrassegni da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l'accesso all'area pedonale e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell'ordinanza che definisce l'area pedonale;

ARTICOLO 1

VEICOLI ACCREDITATI SENZA PREVENTIVO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/CONTRASSEGNO.

1. Potranno accedere senza alcuna autorizzazione e relativo contrassegno i seguenti veicoli:
 - a) Veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, di protezione civile e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza. Si considerano veicoli adibiti a servizi di polizia quelli in dotazione sia alle forze di polizia dello Stato che alle Forze di polizia locali.
 - b) Veicoli adibiti al servizio di Guardia Medica e ogni altro veicolo in dotazione all'ASL provvisti dei segni distintivi dell'Azienda se impiegati per il soddisfacimento di mansioni sanitarie.
 - c) Autobus urbani in servizio di linea, taxi, veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autobus utilizzati nell'ambito di manifestazioni promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
 - d) Veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali. Non rientrano in tale lettera i veicoli privati di appartenenti alle suddette forze.
 - e) Veicoli impiegati per la pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti, appositamente attrezzati per le suddette finalità; veicoli per lo sgombero neve.
 - f) Veicoli di Poste Italiane, Enel, Telecom e/o altri enti svolgenti servizi di pubblica utilità provvisti dei relativi segni distintivi e utilizzati per l'esecuzione di lavori all'interno dell'area pedonale.
 - g) Veicoli in dotazione alle pubbliche amministrazioni, con segni distintivi dell'ente di appartenenza, utilizzati per lo svolgimento di servizi e compiti istituzionali all'interno della area pedonale;
 - h) Veicoli al servizio delle persone diversamente abili (vedasi art. 4 del disciplinare).
 - i) Veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. E' consentito nella fascia oraria dalle ore 05:00 alle ore 1030.

2 Modalità di accreditamento

Ai fini dell'accreditamento dei veicoli elencati al punto 1 del presente allegato, gli interessati comunicano al servizio di Polizia Municipale le targhe dei veicoli da accreditare. Comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate. Le comunicazioni debbono preferibilmente avvenire con posta elettronica, fermi restando gli obblighi di tale forma di comunicazione e comunque in forma scritta, anche a mezzo fax, su carta intestata dell'Amministrazione/Ente/Ditta. Il

servizio di Polizia Municipale dà conferma a mezzo posta elettronica all'indirizzo, eventualmente fornito dell'interessato, dell'avvenuto inserimento delle targhe ai fini dell'accertamento.

I conducenti dei veicoli di cui alla lettera i) del presente disciplinare che non hanno provveduto all'accreditamento dei propri mezzi (fornitori occasionali) possono richiedere l'accreditamento per il solo giorno secondo le modalità meglio indicati all'art. 4 del presente disciplinare.

ARTICOLO 2

CATEGORIE DI VEICOLI E UTENTI PER I QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO

1) RESIDENTI

- a) Nuclei familiari che risiedono all'interno dell'area pedonale aventi la disponibilità di autoveicoli e/o motoveicoli e/o ciclomotori in quanto proprietari o usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titoli di locazione finanziaria o ad altro titolo da specificarsi debitamente a cura dell'interessato e che non dispongano di autorimessa o posto auto privato;
- b) Persone domiciliate all'interno dell'area pedonale ma residenti anagraficamente in comuni diversi dal Comune di Pollina. Rientrano in questa categoria le persone domiciliate all'interno dell'area pedonale ma anagraficamente residenti in altri comuni;
- c) Persone non residenti all'interno dell'area pedonale ma che dispongono all'interno della medesima di autorimessa o di posto auto privato utilizzato ai fini del ricovero del proprio veicolo.

Nozioni di nucleo familiare

Ai fini ed agli effetti del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta nell'area pedonale si considera nucleo familiare un gruppo di persone conviventi in un medesimo alloggio e/o unità immobiliare.

2) ATTIVITA' ECONOMICHE

- a) Titolari di esercizi pubblici e/o commerciali con sede all'interno dell'area pedonale e aventi la disponibilità di autoveicoli in quanto proprietari o usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o ad altro titolo da specificarsi debitamente a cura dell'interessato e che autocertificano di provvedere ordinariamente con il proprio mezzo alle operazioni di carico e scarico merci presso la sede dell'esercizio (auto approvvigionamento);
- b) Installatori e manutentori che eseguono attività di installazione e/o manutenzione di impianti e/o attrezzature presso terzi;
- c) Imprese artigiane e commerciali aventi sede all'interno e/o all'esterno dell'area pedonale che eseguono abitualmente consegne e/o servizi a domicilio o che effettuano trasporto merci particolarmente ingombranti.

3) ASSISTENZA DOMICILIARE

- a) Enti o Associazioni aventi sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Pollina e che svolgono attività assistenziale in favore di anziani, diversamente abili o ammalati utilizzando veicoli di dotazione dell'Ente o Associazione;

obblighi, divieti o limitazioni riportati sull'autorizzazione comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal D.L.30 aprile 1992,n.285- Nuovo Codice della Strada e s.m.i.-;

1.8 L'accesso all'area pedonale deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nell'autorizzazione.

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni e dei relativi contrassegni

Sono fissati i seguenti criteri per il rilascio delle autorizzazioni in favore delle categorie elencate all'articolo 4 e precisamente.

2.1 categoria Residenti

2.1.1 Per ciascun nucleo familiare residente che non disponga di autorimessa e/o posto auto privato, vengono rilasciate tante autorizzazioni quanto sono i veicoli intestati ai componenti del nucleo medesimo, muniti di patente di guida in corso di validità e abilitante la conduzione del veicolo per il quale è richiesta l'autorizzazione. L'autorizzazione, resa nota dal relativo contrassegno, consente la circolazione nell'area pedonale esclusivamente attraverso l'accesso dal varco, la sosta nelle immediate vicinanze dell'abitazione al solo fine di effettuare operazioni di carico e/o scarico e/o di altro genere,

2.1.2 Alle persone domiciliate nell'area pedonale, intestatarie di veicoli titolari di patente di guida valida e abilitante alla conduzione di questi ultimi, viene rilasciata una sola autorizzazione nella quale sono riportate le targhe di tutti i veicoli eventualmente intestati. L'autorizzazione consente la sosta, qualora il domiciliatario sia sprovvisto di autorimessa e/o posto auto privato, nelle immediate vicinanze dell'abitazione per effettuare operazioni di carico e scarico o altre operazioni connesse alle esigenze della vita domestica, per un periodo massimo di 1/2ora e con obbligo di esposizione del disco orario.

2.1.3 Alle persone **non** residenti nell'area pedonale ma che dispongano, all'interno della medesima, di una autorimessa o posto auto privato vengono rilasciate tante autorizzazioni per la circolazione nell'area pedonale limitate quante sono le autorimesse e/o posti auto in cui vengono ricoverati i veicoli. I veicoli devono essere intestati al richiedente l'autorizzazione e questi deve essere titolare di patente di guida valida e *abilitante la conduzione del veicolo*. *L'autorizzazione non* consente alcuna forma di sosta nell'area pedonale

2.2 CATEGORIA ATTIVITA' ECONOMICHE

2.2.1 Titolari di esercizi pubblici e/o commerciali (lettera a) del paragrafo II dell'art.2

Viene rilasciata una sola autorizzazione riportante tutti i numeri di targa dei veicoli intestati all'esercente e/o da questi utilizzati per provvedere ordinariamente alle operazioni di carico/scarico merci presso la sede del proprio esercizio. L'autorizzazione consente la circolazione nella area pedonale attraverso l'accesso dai varchi in essa indicati, e consente la sosta nelle immediate vicinanze dell'esercizio per la durata massima di ½ ora con obbligo di esposizione del disco orario.

2.2.2 Installatori e manutentori (lettera b) del paragrafo II dell'art.2)

L'autorizzazione consente la libera circolazione nell'area pedonale e la sosta nelle vicinanze della propria sede (se ubicata all'interno dell'area) per la durata massima di ½ ora. Consente altresì la sosta nei pressi dell'abitazione e/o della sede del cliente per il tempo strettamente necessario all'esercizio dei lavori e comunque per una durata massima, di regola di due ore con

obbligo, in entrambi i casi, di esposizione del disco orario. In caso di operazioni presso l'abitazione o la sede del cliente, oltre al disco orario indicante l'ora di arrivo deve essere esposto l'indirizzo presso il quale è in corso l'operazione. Viene rilasciata una autorizzazione per ciascun veicolo sino a un massimo di due veicoli. Qualora l'impresa disponesse di più veicoli, vengono rilasciate numero massimo due autorizzazioni ciascuna riportante gli estremi di più targhe.

2.2.3 Imprese artigiane e commerciali (lettera c) paragrafo 2 dell'art.4

Viene rilasciata una autorizzazione per ciascun veicolo sino a un massimo di due veicoli. Qualora l'impresa disponesse di più veicoli, vengono rilasciate numero massimo due autorizzazioni ciascuna riportante gli estremi di più targhe. L'autorizzazione consente la libera circolazione nell'area pedonale e la sosta nelle immediate vicinanze della sede dell'impresa e/o dell'abitazione e/o della sede del cliente per la durata di non più di ½ ora con obbligo di esposizione del disco orario. In caso di operazioni presso l'abitazione o la sede del cliente, oltre al disco orario indicante l'ora di arrivo deve essere esposto l'indirizzo presso il quale è in corso l'operazione.

2.3 Categoria ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA

Il permesso rilasciato ai sensi dell'art.7 comma 4 del D.Igs.30 aprile 1992 n.285; Nuovo Codice della strada e s.m.i. in favore degli esercenti la professione sanitaria, autorizza la libera circolazione all'interno della medesima e la sosta nelle immediate adiacenze dell'abitazione del paziente al solo esclusivo fine di eseguire visite domiciliari e per una durata massima, di regola, di due ore. All'atto della sosta deve essere esposto il disco orario indicante l'ora di arrivo e l'apposito modello riportante l'indirizzo presso il quale è in corso la visita senza indicazione del nome del paziente per ragioni di tutela della riservatezza.

2.4 Categoria ASSISTENZA DOMICILIARE

2.4.1 Enti e/o Associazioni (lettera a) paragrafo 3 dell'art.4)

L'autorizzazione consente la libera circolazione all'interno dell'area pedonale e la sosta nei pressi e nelle vicinanze della sede istituzionale, qualora ubicata all'interno della suddetta zona e per una durata massima di ½ ora. Consente altresì la sosta nei pressi e nelle vicinanze dell'abitazione dell'assistito per una durata massima, di regola, di due ore. In quest'ultimo caso oltre ad esporre il disco orario deve essere altresì esposto l'indirizzo presso il quale è in corso l'attività di assistenza senza indicazione del nome dell'assistito per ragioni di tutela della riservatezza. A ciascun Ente e/o Associazione svolgente compiti di assistenza domiciliare, viene rilasciato un numero di autorizzazioni - non più di due in funzione del numero degli assistiti residenti all'interno dell'area pedonale. Su ciascuna autorizzazione possono essere riportati gli estremi di più targhe.

2.4.2 Privati che prestano assistenza domiciliare (lettera b) paragrafo 3 dell'art.4

Viene rilasciata una sola autorizzazione eventualmente riportante gli estremi di più targhe. Essa consente la circolazione nell'area pedonale esclusivamente attraverso l'accesso dai varchi nella medesima indicati;

Consente altresì la sosta in prossimità dell'abitazione dell'assistito per una durata massima, di regola di due ore con obbligo di esposizione del disco orario e dell'indirizzo presso il quale è in corso l'attività di assistenza senza indicazione del nome dell'assistito per ragione di riservatezza.

2.5 Categoria VIGILANZA PRIVATA E TRASPORTO VALORI

2.5.1 Istituto di vigilanza privata (lettera a) paragrafo 4 dell'art.2

Viene rilasciata in favore di ciascun istituto svolgente attività di vigilanza privata nel territorio del Comune di Pollina l'autorizzazione alla libera circolazione e sosta nell'area pedonale per l'esclusivo svolgimento dei compiti istituzionali. L'autorizzazione è valida per tutti i veicoli di dotazione e consente la contestuale circolazione dei medesimi sempreché ne sussistano le esigenze relativamente al servizio svolto.

2.5 Categoria AUTORITA'

2.5.1 Veicoli privati al servizio di Organi di vertice (lettera a) paragrafo 5 dell'art.2.

Viene rilasciata una sola autorizzazione, eventualmente riportante gli estremi di più targhe, in favore dei veicoli privati degli Uffici periferici dei Ministeri aventi sede nel territorio del Comune di Pollina e che autocertificano l'esigenza di utilizzare il proprio mezzo per l'esercizio di funzioni connesse all'Ufficio svolto, comportanti la necessità di accedere nell'area pedonale. Sono compresi nella categoria, anche l'Autorità Giudiziaria, l'Autorità di Pubblica Sicurezza, i Comandanti Provinciali delle Forze di Polizia dello Stato e l'Autorità Religiosa. L'autorizzazione consente la libera circolazione e sosta all'interno dell'area pedonale;

2.5.2 Veicoli facenti parte della dotazione istituzionale (lettera b) paragrafo 5 dell'art. 4.

Viene rilasciata un'autorizzazione per ciascun veicolo di dotazione delle Pubbliche Amministrazioni, utilizzato per servizi di rappresentanza istituzionali. L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione richiedente; abilita alla libera circolazione e sosta nell'area pedonale esclusivamente per lo svolgimento delle suddette finalità. Tale autorizzazione può essere richiesta anche dall'Autorità Religiosa per i veicoli in propria dotazione.

ARTICOLO 4

MODALITA' PER L'ACCESSO NELL'AREA PEDONALE DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, PER L'ACCESSO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA E PER GLI ACCESSI CORRELATI AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TEMPORANEE ED OCCASIONALI.

Il presente Articolo disciplina le modalità per l'accesso nell'area pedonale dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili, per l'accesso in situazioni di emergenza e per ogni altro accesso correlato a contingenze straordinarie.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI POLLINA

All'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n.285: "Nuovo Codice della Strada e s.m.i." l'interessato indica gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale.

L'accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata viene accreditato un solo veicolo. Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI CHE ACCEDONO ABITUALMENTE ALL'AREA PEDONALE DI POLLINA.

I titolari di autorizzazione per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Pollina ma che per ragioni di lavoro o altre motivate e specificate esigenze hanno necessità di accedere abitualmente e/o frequentemente nell'area pedonale, possono richiedere all'Ufficio di Polizia Municipale l'accreditamento in via generale del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi dell'autorizzazione di cui il richiedente è titolare e le ragioni per le quali ha necessità di accedere abitualmente nell'area pedonale; il relativo modulo è scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Pollina.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI CHE ACCEDONO SALTUARIAMENTE ALL'AREA PEDONALE DI POLLINA

I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio delle persone invalide, rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Pollina che accedono saltuariamente all'area pedonale, devono inviare entro 48 ore dall'avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Pollina. Il modulo va inviato per posta elettronica o via fax al numero riportato nel medesimo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: nominativo della persona diversamente abile, numero e validità della autorizzazione rilasciata, indicazione del Comune che l'ha rilasciata, numero di targa del veicolo utilizzato per l'accesso, dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell'autorizzazione.

Analoghe modalità vanno seguite per accessi effettuati con veicoli diversi rispetto a quello accreditato in via generale e ancorché la persona diversamente abile sia titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Pollina.

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI.

I conducenti dei veicoli utilizzati per operazioni di carico e scarico merci che non siano già stati accreditati in via generale, possono accedere nell'area pedonale, per le operazioni anzidette, inviando entro 48 ore dall'avvenuto accesso il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Pollina. Il modulo va inviato per posta elettronica o via fax al numero riportato nel medesimo. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione.

Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti estremi della targa del veicolo utilizzato, (il veicolo deve essere rispondente alle caratteristiche di trasporto merci, indicazione della Ditta e relativo indirizzo c/o il quale sono state effettuate le operazioni

di carico e scarico. Al modello deve essere allegata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

ACCESSI OCCASIONALI RELATIVI A MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA COMUNALE

Gli accessi occasionali e imprevisti che si rendessero necessari relativamente a manifestazioni di rilevanza comunale avvengono nel rispetto delle modalità di cui ai punti precedenti con invio entro le 48 ore al comando di polizia locale la documentazione rilasciata dal Settore promotore o patrocinatore della manifestazione, dalla quale risulti l'indifferibile urgenza dell'accesso.

ACCESSI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

I veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni, battesimi, funerali) possono accedere all'area pedonale richiedendo apposita preventiva autorizzazione. Possono essere rilasciate numero massimo tre autorizzazioni per ogni singola cerimonia. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono da considerarsi abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, intestatario del veicolo e natura della cerimonia. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

ACCESSI DI VEICOLI IMPIEGATI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADA

I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere all'area pedonale richiedendo apposita preventiva autorizzazione. L'autorizzazione indica le modalità dell'accesso.

SITUAZIONE DI EMERGENZA

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibili l'accesso nell'area pedonale, nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità, senza preventiva autorizzazione, entro 5 giorni dall'accesso non autorizzato, l'interessato dovrà presentare a mezzo fax al numero 0921 425520 o a mezzo mail: poliziamunicipale@comune.pollina.pa.it apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegato idonea documentazione giustificata; Per eventuali transiti non autorizzati, non classificabili come emergenze, sarà necessario entro 72 ore successive al transito presentare idonea documentazione giustificativa con le modalità sopra riportate.



COMUNE DI POLLINA

PROVINCIA DI PALERMO

3° SETTORE

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE N. 142/90, COSI' COME RECEPITA CON LEGGE REGIONALE N. 48/91, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA LUNGOMARE MARCO POLO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

POLLINA, LI 15/05/2014



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
(DOTT. ING. Grazio AMENTA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la superiore proposta, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

POLLINA, LI 15/05/2014

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
(Dott.ssa MUSUMECI VALENTINA)



IL PRESIDENTE
TUMMINELLO GIULIANO
(firmato)

L'ASSESSORE ANZIANO
TUMMINELLO EUGENIO
(firmato)

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOMO DOTT.ROSARIO
(firmato)

PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/06/2014 (art. 11, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).

Dalla Residenza Comunale, li 24-06-2014
IL MESSO COMUNALE
Giuseppe Ciupregan

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(BONOMO DOTT.ROSARIO)

ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/06/2014
Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Dalla Residenza Comunale, li 04/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BONOMO DOTT.ROSARIO)

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Certifico io Segretario Comunale che copia della presente deliberazione, concernente materie di cui all'art. 15, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene inviata ai capigruppo consiliari (art. 15, comma 4, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44).

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 04/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE